



Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
Dipartimento Regionale del Lavoro, dell'Impiego, dell'orientamento,
dei servizi e delle attività formative
SERVIZIO VI
Coordinamento servizi centri per l'impiego
Politiche giovanili - Politiche precariato
Mobilità nazionale e transnazionale
Gestione PON IOG – PON SPAO
Viale Praga, 29 – 90143 PALERMO

Prot.n.18036

del 14 giugno 2023

COMUNICATO

**A tutti i soggetti appartenenti al bacino ASU
A tutti i soggetti appartenenti al bacino
"Emergenza Palermo" ex PIP
A tutti gli Enti Utilizzatori**

A seguito del comunicato INPS *"precisazioni sull'Assegno per il nucleo familiare e su Assegni Familiari a decorrere dal 1° marzo 2022"*, di cui si riportano i punti a) e b):

a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF), riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'Assegno unico;

b) continueranno ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare (ANF) e di Assegni familiari (AF) riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'Assegno unico, non si potrà richiedere l'Assegno per il nucleo familiare. Al compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all'Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF o AF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF o AF.

Si rende necessario pertanto produrre l'istanza relativa al periodo 01/07/2023-30/06/2024 (di cui si allega modello).

Pena il rigetto dell'istanza, si precisa che:

- a) le istanze vanno inoltrate **esclusivamente in originale** per il tramite dell'ente utilizzatore sotto forma cartacea correlate di documenti di identità e codice fiscale dei soggetti indicati nelle stesse;
- b) nelle istanze, va **obbligatoriamente indicato il recapito telefonico** per permettere a questo servizio di chiarire eventuali incongruenze delle stesse;
- c) **che coloro che hanno già fatto istanza di Assegno Unico non sono tenuti alla presentazione di tale istanza.**
- d) che le istanze devono essere **presentate entro il 30 giugno c.a.** .-

F.to Pippo Ricciardo Dirigente del Servizio VI